



Comune di Mori

Provincia di Trento

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013 art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

ORDINANZA N. 7

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

IL SINDACO

Vista la rilevanza che il fenomeno di infestazione da Aedes Albopictus, Zanzara Tigre, ha assunto a livello nazionale, come documentato dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha diramato anche delle linee-guida per evitare la proliferazione dell'insetto e nel contempo mantenerne sotto controllo la popolazione;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica e dell'igiene pubblica attraverso il controllo e contenimento della Aedes Albopictus, Zanzara Tigre, al fine di limitare il fastidio provocato dalla stessa ma anche per prevenire e controllare le eventuali malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di quest'insetto vettore;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, per contenere l'infestazione, ha attivato una serie di azioni di prevenzione finalizzate al controllo e alla disinfestazione delle aree pubbliche e all'informazione della cittadinanza, anche avvalendosi della competente collaborazione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto che già da molti anni effettua un'importante attività di monitoraggio dell'insetto nell'area Lagarina che consente di conoscere la diffusione dell'insetto sul territorio e quindi pianificare in modo mirato gli opportuni interventi volti alla riduzione dello stesso;

Considerato che la zanzara tigre depone uova che si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso, quali piccole raccolte d'acqua, tombini, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti, innaffiatori, ecc.;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e di limitare i fastidi ed i disagi per i cittadini, nonché di prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico-sanitario derivante dall'infestazione;

Rilevato che l'Istituto Superiore di Sanità, come la Fondazione Museo Civico di Rovereto, hanno evidenziato come i provvedimenti di prevenzione e gli interventi di disinfestazione, se attuati nelle sole aree pubbliche non sono sufficienti a mantenere l'infestazione sotto la soglia di sopportabilità e di tutela igienico-sanitaria ed è quindi necessario che i comportamenti attivi di prevenzione e controllo vengano attuati sia a livello individuale che comunitario;

Ravvisato pertanto che, si rende ora necessario estendere, anche alle aree private, l'applicazione di elementari linee guida volte ad evitare la proliferazione dell'insetto in parola mantenendo l'infestazione a livelli accettabili dal punto di vista del fastidio e ridurre al minimo i rischi igienico sanitari legati alla presenza della zanzara;

UFFICIO AMBIENTE

telefono 0464 916269
e-mail protocollo@pec.comune.mori.tn.it
www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partiva IVA: 00148560220 - codice fiscale: 00124030222
Mori è "La cittadella dello sport"

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e di limitare i fastidi ed i disagi per i cittadini, nonché di prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico-sanitario derivante dall'infestazione;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie – Regio Decreto 27.7.1934, n.1265;

Visto l' art. 5 della Legge Provinciale 1.4.1993 n. 10

Vista la Legge provinciale 23.7.2010 n. 16 – Tutela della salute in Provincia di Trento e s.m. e i.

Visto il Codice degli Enti locali, Legge regionale 3.5.2018 n.2 e s.m. e i. e in particolare l'art.62;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di Igiene;

Con i poteri conferiti dalla legge ed anche quale Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 31 di ottobre di ogni anno a partire dal 2024 e fino a nuova ordinanza

A) Alla cittadinanza, agli amministratori condominiali e ai titolari di attività economiche in generale:

1. **di evitare** qualsiasi tipo di ristagno d'acqua nelle piscine, nelle vasche, in depositi di qualsiasi tipo favorendo in tal modo la formazione di focolai di infestazione da parte di insetti molesti, in particolar modo della zanzara tigre;
2. **di non abbandonare** oggetti e/o contenitori di qualsiasi tipologia, dimensione e natura, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili , anche collocati nei cortili, nei giardini di pertinenza condominiale, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni e delle proprietà private, ove possa raccogliersi l'acqua piovana e mantenersi in forma stagnante;
3. **di svuotare** sempre i contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc. procedendo, giornalmente, alla loro pulizia mediante lavaggio o capovolgimento, avendo cura di versare l'acqua presente direttamente sul terreno e non nelle caditoie e/o tombini presenti;
4. **di procedere** ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con coperchi o con teli plastici evitando in quest'ultimo caso la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua;
5. **di provvedere** entro due giorni, allo svuotamento di tutti i contenitori di cui sopra quando, a seguito di precipitazioni atmosferiche, negli stessi si sia creata una raccolta di acqua stagnante;
6. **di introdurre** nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.) ovvero provvedere autonomamente, compatibilmente con la periodicità richiesta dal prodotto utilizzato, a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali, facendo uso dei presidi medico-chirurgici reperibili presso le farmacie;
7. **di provvedere** a ispezionare, pulire e trattare periodicamente (secondo la periodicità richiesta dai principi attivi impiegati) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.

B) Ai proprietari, conduttori nonché locatari di orti, appezzamenti di terreno:

1. **di privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

2. **di non abbandonare** oggetti e/o contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l'acqua piovana e comunque di evitare la presenza di situazioni che possano favorire il deposito ed il ristagno d'acqua;
3. **di provvedere** allo svuotamento di tutti i contenitori per l'acqua di uso comune presenti negli stessi appezzamenti come annaffiatoi, secchi ecc., svuotando la stessa sul terreno e non nelle caditoie o tombini presenti;
4. **di coprire** in modo adeguato eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento o cisterne con reti in plastica a maglie fitte o zanzariere provvedendo nel contempo ad effettuare i necessari trattamenti disinfestanti come sopra previsto;

C) A coloro che, per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti sopra riportati dovranno a propria cura:

1. **svuotare** completamente da eventuali contenuti d'acqua, ogni pneumatico in arrivo ed in partenza;
2. **disporre** a piramide gli pneumatici da stoccare dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile evitando la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua ovvero usare idonei sistemi che impediscano la raccolta di acqua piovana all'interno degli stessi;
3. **provvedere**, avvalendosi di imprese autorizzate o facendo uso dei presidi medico – chirurgici reperibili nelle farmacie, alla disinfestazione dei pneumatici privi di copertura non movimentati in un periodo superiore a due giorni;
4. **eliminare** gli pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili, questi possono essere stoccati provvisoriamente, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d'acqua, in container da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi accumulo d'acqua nel loro interno.

D) Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili:

1. **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili ovvero provvedere ad effettuare adeguati trattamenti di disinfestazione ove tali focolai siano ineliminabili, mettendo in essere gli stessi compatibilmente come previsto nei punti precedenti.

E) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole:

1. **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua, in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. **evitare** ristagni di acqua nei sottovasi o simili, svuotare sul terreno, e non nelle caditoie l'acqua ivi depositata dopo l'annaffiatura;
3. **controllare ed eliminare** la presenza d'acqua in annaffiatoi inutilizzati, barattoli, bidoni, contenitori estemporanei per uso irriguo ecc;
4. **coprire** con zanzariere a maglia fine o teli di plastica, avendo cura di non lasciare fessure o creare avvallamenti dove possano formarsi ristagni, eventuali contenitori d'acqua inamovibili; ove possibile svuotarli completamente sul terreno almeno una volta la settimana;

5. **provvedere** autonomamente, nel caso vi siano delle vasche, oppure dei laghetti ornamentali, a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali, facendo uso come già riportato dei presidi medico-chirurgici reperibili nelle farmacie;
6. **consigliare** all'utenza che ne fa uso, di cambiare spesso l'acqua presente nei vasi dei cimiteri, oppure ponendo quando possibile, dei fili di rame nei vasi portafiori (10-20 g/litro);
7. **evitare** la presenza di acqua nei vasi che contengono fiori finti, ma sostituire la stessa con della sabbia e/o ghiaia.

F) Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

- **di curare** lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna, nonché il rispetto di quanto riportato ai punti precedenti .

G) Ai Consorzi di miglioramento fondiario ed irrigui:

- **di curare** il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

H) All'interno dei cimiteri:

1. **trattare** con prodotti larvicidi l'acqua presente nei vasi portafiori oppure riempire con sabbia fine gli stessi, evitare la formazione di raccolte d'acqua nei contenitori utilizzati per l'annaffiatura, sistemando gli stessi una volta usati, in modo da non favorire accumuli di acqua in caso di precipitazioni atmosferiche;
2. **riempire** con la sabbia fine a disposizione nei cimiteri, i vasi che contengono fiori finti.

Inoltre particolare cura dovrà aversi da parte di tutte le categorie elencate e sopra indicate compresi i privati, affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.

I medesimi obblighi sono estesi ai responsabili dei cantieri edili, stradali e altro, fissi e mobili, temporanei o permanenti, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasche ecc.).

Qualora, in particolare nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre) e comunque durante il periodo di validità del presente provvedimento (1 maggio – 31 ottobre), si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari, usufruttuari a qualsiasi titolo o gli esercenti delle attività interessate, dovranno provvedere immediatamente a propria cura e proprie spese, all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate, ovvero provvedere autonomamente alla disinfestazione mediante l'uso di idonei presidi medico – chirurgici disponibili presso le farmacie e/o aziende agrarie, ponendo in essere gli stessi compatibilmente con il periodo di efficacia dei prodotti utilizzati, e comunque entro 2 giorni da qualsiasi precipitazione atmosferica.

AVVERTE CHE

- La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verrà fatta ricadere anche su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere

titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

- Il rispetto del presente provvedimento verrà esercitato tramite sopralluoghi e, nel caso in cui i trattamenti siano dovuti, con il riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta disinfestazione rilasciati da imprese specializzate.
- **In caso di inosservanza della presente, qualora a seguito di formale contestazione da parte degli addetti ai controlli, gli interessati non provvedano entro 24 ore, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese.**
- Fatto salvo il recupero delle spese sostenute per l'esecuzione delle procedure d'ufficio in sostituzione degli inadempienti, la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni alle disposizioni oggetto della presente ordinanza va da € 25,00 ad € 250,00 per le infrazioni commesse da privati mentre sarà compresa fra € 50,00 ed € 500,00 per le violazioni da parte di aziende ed ogni altra tipologia di utenza non riconducibile alla privata dimora ai sensi di quanto disposto nel capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dalla L.R. 3/05/2018 n. 2 e ss.mm.

COMUNICA

- a. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionalmente al TRGA di Trento nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) ai sensi della legge n° 1034 del 06 Dicembre 1971 modificata dalla legge 205/2000;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 21 Novembre 1971 n° 1199 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- b. che la struttura amministrativa competente per il procedimento in via principale è l'Ufficio Ambiente;
- c. che responsabile del procedimento è l'arch. Mario Noviello, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di Mori;

DISPONE

la pubblicizzazione del presente atto mediante:

- affissione all'Albo Comunale per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;
- la comunicazione alla cittadinanza con l'affissione dello stesso negli appositi spazi, nonché diffusa attraverso gli organi di stampa locali, nonché pubblicata sul sito internet del Comune;
- pubblicazione sul sito internet del Comune.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale, e a tutti i soggetti comunque previsti ai sensi dell'articolo 13 legge 689/81, la verifica puntuale e documentale della conformità di quanto disposto dal presente provvedimento, avvalendosi eventualmente di personale tecnico competente ove necessario.



Il Sindaco
Stefano Barozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente viene inviata:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale Protezione Ambiente
appa@pec.provincia.tn.it

AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
apss@pec.apss.tn.it

La presente viene trasmessa a:

COMPAGNIA E STAZIONE CARABINIERI	SEDE MORI
STAZIONE FORESTALE	SEDE MORI
CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA	SEDE MORI
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	SEDE MORI
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI	SEDE TRENTO
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA P.A.T.	SEDE ROVERETO
UNIONE CONTADINI	SEDE ROVERETO
ASSOCIAZIONE COMMERCIO, TURISMO ED ATTIVITA' DI SERVIZIO	SEDE ROVERETO
AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA	SEDE ROVERETO
PROLOCO DI MORI	SEDE MORI
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SEDE ROVERETO
DOLOMITI ENERGIA	SEDE ROVERETO
TRENTINO TRASPORTI	SEDE TRENTO
VIVAISTI E FLORICOLTORI	SEDI

La presente viene trasmessa agli uffici:

SEGRETERIA	SEDE
SERVIZIO TECNICO	SEDE
SERVIZIO EDILIZIA AMBIENTE E TERRITORIO	SEDE
SERVIZIO ALLA COMUNITA' E ATTIVITA' PRODUTTIVE	SEDE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	SEDE